



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 13/21

Dec. n. 12/21

Il giorno 10 settembre 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 7 settembre 2021, nei confronti di:

1) **P. A. S.**, nato omissis e residente omissis, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "MILANI", con tessera n. 21263768 e licenza Fuoristrada n. Q04584;

2) **ROMANO Michele**, nato omissis e residente omissis tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "973 MXTEAM", con tessera n. 21284450 e licenza Fuoristrada n. S04915;

3) **PULVIRENTI Lucio**, nato omissis residente omissis tesserato 2021 con il M.C. "MILANI" con tessera n. 21263751;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 1° ed al 2° anche ex art. 32 RMM) e ciò in quanto, domenica 5 settembre 2021, alle ore 8:00 circa, presso il Crossodromo "MX Valley 973" di Siracusa, all'interno del paddock il 1° ed il 2° insieme ai loro genitori/accompagnatori (dei quali solo il 3° risulta essere tesserato) davano vita ad una rissa, attaccandosi prima verbalmente e poi fisicamente».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 7 settembre 2021 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare le proposte di sanzione del Commissario di Gara delegato preposto alla manifestazione di Campionato Regionale Motocross Sicilia - cod. SICMX003 - disputatasi il 5 settembre 2021 presso il Crossodromo "MX Valley 973" di Siracusa, nonché tutte le ulteriori integrazioni documentali acquisite al fascicolo di ufficio;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro le ore 14:00 del 9 settembre 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata dagli incolpati, i quali hanno prodotto atti difensivi, tutti acquisiti al fascicolo del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto presso il crossodromo MX Valley 973" di Siracusa in occasione della gara del Campionato Regionale Motocross Sicilia (cod. SICMX003), disputatasi il 5 settembre 2021, riferisce di fatti particolarmente seri e rilevanti,

sia sotto il profilo sportivo, che disciplinare. L'esame della documentazione allegata alla citata segnalazione, acquisita agli atti del procedimento, in uno alle relative integrazioni, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità di tutti gli incolpati (per A. P. e Michele ROMANO anche a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 R.M.M.), in ordine a tali fatti, così come descritti nel relativo capo di incolpazione.

Risulta, invero, sufficientemente acclarato che, in occasione della citata manifestazione sportiva del 5 settembre 2021, alle ore 8:00, i piloti A. S. P. e Michele ROMANO insieme ai loro genitori/accompagnatori (dei quali solo il sig. Lucio PULVIRENTI, padre di A. S., risulta essere tesserato) hanno dato corso ad una rissa, attaccandosi dapprima verbalmente e, poi, fisicamente, il tutto, in presenza di testimoni e per questioni evidentemente futili, quali lo spazio occupato da un carrello e le riferite difficoltà ad effettuare le manovre di parcheggio a causa della presenza di tale carrello sul sedime del paddock.

Tale ricostruzione è, come detto, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono - come è noto - dotati di fede privilegiata in quanto provenienti da soggetti fidefacienti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E.. Pertanto, del relativo contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame, quindi, possono certamente desumersi, come evidenziato, la fondatezza degli addebiti contestati agli incolpati, non solo a titolo di responsabilità diretta, ma anche oggettiva ex art. 32 R.M.M..

II. Quanto sin qui rilevato, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che, a mente degli atti difensivi pervenuti, la posizione degli incolpati non risulta affatto mediata, se non limitatamente all'atteggiamento di respiscenza mostrato dal solo Michele ROMANO e di cui si darà atto.

La memoria difensiva dell'incolpato Lucio PULVIRENTI, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio A., anch'egli incolpato, opta per una descrizione dei fatti diversa da quella di cui agli atti ufficiali di gara. Egli, infatti, ha incentrato la propria difesa sulla correttezza della posizione del proprio carrello, asserendo di essere stato debitamente autorizzato a parcheggiarlo in quell'area del paddock dal "*proprietario della pista*", ritenendo, quindi, immotivata ogni eventuale lamentela al riguardo. Ha, poi, dedotto che sarebbe stato l'incolpato Michele ROMANO ad aggredire sia il di lui figlio (e non il contrario, come affermato, invece, dal ROMANO), che lui stesso, insieme ad "*altre 6 o più persone*", tanto da aver riportato delle contusioni, concludendo, poi, per la totale assenza di responsabilità per l'accaduto e, in subordine, per la applicazione di una "*sanzione pecuniaria minima*".

Fermo restando che dagli atti menzionati non risulta che altri soggetti abbiano partecipato alla colluttazione effettivamente avvenuta tra gli incolpati (e dagli stessi nemmeno smentita), la dichiarazione testimoniale allegata dai PULVIRENTI alla memoria difensiva non è affatto dirimente rispetto alle contestazioni disciplinari *de quibus*, limitandosi essa a riferire della posizione del pilota A. P. e nulla più, senza alcun riferimento all'accaduto.

Per ciò che concerne le difese del ROMANO, invece, va rilevato che non solo egli non nega le responsabilità addebitategli, ma anche che appare sinceramente dispiaciuto per l'incretinoso episodio che egli, suo malgrado, aveva contribuito a creare (seppure giustificandolo dal proprio personale punto di vista), tanto dal desistere dal proposito di partecipare alla gara, abbandonando il paddock ben prima del provvedimento di esclusione comminato anche all'altro pilota A. P. (tanto risulta anche dalle dichiarazioni del D.d.G.).

III. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, gli incolpati A. P., Michele ROMANO e Lucio PULVIRENTI vanno ritenuti responsabili della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché hanno tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal

Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato. I comportamenti da questi assunti sul campo di gara, tra l'altro, oltre ad assumere una determinata importanza dal punto di vista disciplinare, mal si addicono a dei soggetti tesserati e licenziati, i quali dovrebbero avere una particolare contezza delle regole sportive, oltre che di quelle del vivere civile, tenuto conto che le condotte contestategli in questa sede appaiono rilevanti anche dal punto di vista penale. I primi due, come già detto, vanno - inoltre - ritenuti responsabili della condotta dei loro genitori accompagnatori, ai sensi dell'art. 32 R.M.M., di cui, inevitabilmente, subiscono le relative conseguenze. Invero, come è noto, dei comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ne rispondono anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori (come nel caso di specie), sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili. Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva disciplinato dall'art. 32 R.M.M., investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni e delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, le violazioni di cui si sono resi responsabili gli incolpati conducono all'applicazione nei loro confronti di una sanzione di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto - comunque - conto della incensuratezza dei suddetti incolpati, ritiene equa per il P.Aed il proprio genitore PULVIRENTI Lucio nella misura di mesi 4 (quattro) di ritiro della tessera e della licenza per il primo e della tessera per il secondo, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 10 gennaio 2022, così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo

dalla pena base di mesi 6 (sei) e l'applicazione al ROMANO Michele nella misura di mesi 2 (due) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 10 novembre 2021, così come ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi 3 (tre), in considerazione sia della dedotta incensuratezza del predetto incolpato ROMANO, che dei segni di sincera resipiscenza dallo stesso mostrati anche sul campo di gara.

Le predette sanzioni sono state determinate tenuto conto, altresì, delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dagli incolpati tutti.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) **P. A. S.**, nato omissis e residente omissis, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "MILANI", con tessera n. 21263768 e licenza Fuoristrada n. Q04584;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 10 gennaio 2022;

2) **ROMANO Michele**, nato omissis e residente omissis tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "973 MXTEAM", con tessera n. 21284450 e licenza Fuoristrada n. S04915;


responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 10 novembre 2021;

3) **PULVIRENTI Lucio**, nato omissis residente omissis tesserato 2021 con il M.C. "MILANI" con tessera n. 21263751;

responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro), con fine sanzione per il 10 gennaio 2022.

Depositata il 10 settembre 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE


(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Pulvirenti Lucio, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore A. S.;

- Romano Michele;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Co. Re. Sicilia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.